



Ordine degli Avvocati di Nola

Regolamento

L'Ordine degli Avvocati di Nola ha la sede all'interno del Tribunale di Nola, Piazza Giordano Bruno, al piano I ed ha, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura circondariale e promuove i rapporti con le istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni.

Gli iscritti eleggono i componenti del Consiglio dell'Ordine con le modalità stabilite dalla Legge Professionale¹ ed in ossequio alle interazioni previste dal presente regolamento.

Presso il Consiglio dell'Ordine è costituito il Comitato Pari Opportunità degli avvocati, eletto con le modalità stabilite dal regolamento in materia.

Capo I

-Organi -

Sono organi dell'Ordine:

- l'Assemblea degli iscritti;
- il Consiglio;
- il Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- il Vicepresidente;
- *Il Consiglio può nominare anche due Vicepresidenti*
- il Revisore.

Il Presidente rappresenta l'Ordine.

¹ L. n. 247/2012

Capo II

- Assemblea -

Il funzionamento dell'Assemblea è disciplinato dall'art. 27 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, ddl D.M. n. 156 del 13/07/2016 e dal presente Regolamento.

L'Assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali.

Essa elegge i componenti del Consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti ad essa sottoposti; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola.

*

Art. 1 - Convocazione

L'Assemblea può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.

Essa è convocata in seduta ordinaria per la discussione e l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo:

- entro il 31 dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo e della relazione programmatica;
- entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario relativo all'anno precedente.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria in tutti gli altri casi previsti dall'art. 27 della legge professionale e dal presente regolamento.

L'Assemblea è convocata con avviso spedito agli iscritti almeno dieci giorni prima della data stabilita, mediante posta elettronica certificata.

In ogni caso, nello stesso termine, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola e divulgato attraverso l'affissione di manifesti murali in tutti gli Uffici giudiziari del Circondario e nella stessa sede del Consiglio dell'Ordine.

Il termine di cui sopra (dieci giorni prima) può essere ridotto, in caso di comprovati motivi di urgenza e indifferibilità della convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza in prima convocazione nonché della eventuale seconda convocazione e l'elenco degli argomenti da trattare.

Possono partecipare all'assemblea e hanno diritto di intervento e di voto tutti gli avvocati iscritti con esclusione di quelli che siano sospesi (anche in forma volontaria) dall'esercizio della professione.

*

Art. 2 - Funzionamento dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli iscritti. Nella seconda convocazione, che può tenersi anche lo stesso giorno e luogo, ma almeno due ore dopo la prima convocazione, l'Assemblea delibera sul medesimo oggetto qualunque sia il numero dei partecipanti.

Il Presidente ed il Segretario del Consiglio dell'Ordine, in tale occasione, assumono, rispettivamente, la carica di Presidente e di Segretario dell'Assemblea degli iscritti.

In caso di assenza del Presidente, assume la carica il Vicepresidente.

In caso di due (2) Vicepresidenti, presiede il più anziano per iscrizione all'albo.

In caso di assenza del Segretario, assume la carica il Consigliere più giovane per iscrizione all'albo.

Prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea ciascun partecipante è tenuto a registrare la propria presenza su apposito supporto cartaceo predisposto dall'Ufficio di Segreteria.

Ciascun partecipante può formalmente richiedere di intervenire per un tempo massimo di tre (3) minuti, con diritto di replica per un tempo massimo di due (2) minuti.

Il Presidente, solo in caso di argomenti di discussione di particolare complessità, può concedere un ulteriore tempo di intervento, eccedente i 3 minuti previsti, di altri 3 minuti.

Il contenuto degli interventi è sinteticamente riportato dal Segretario nel verbale dell'Assemblea.

Ciascun iscritto può chiedere che venga allegato al verbale dell'Assemblea una propria dichiarazione scritta, che potrà riassumere con un intervento, se lo riterrà, ovvero lasciare che il Presidente ne dia evidenza per estratto.

L'iscritto con il proprio intervento può anche formulare una proposta attinente al capo dell'ODG dell'Assemblea e in tal caso, dopo la discussione, può chiedere che venga posta al voto.

Se ci sono più proposte, viene approvata quella che ottiene il maggior numero di voti.

La votazione avviene per alzata di mano o per appello nominale.

L'Assemblea delibera a maggioranza degli intervenuti aventi diritto al voto.

Il voto non può essere espresso per delega.

Le proposte approvate all'esito delle votazioni, pubblicate sul sito del COA, hanno efficacia vincolante per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che è tenuto, nella prima seduta utile successiva all'Assemblea, ad adottare i conseguenti provvedimenti.

*

Art. 3 – L'Assemblea per l'elezione del Consiglio dell'Ordine

L'Assemblea per l'elezione dei componenti del Consiglio dell'Ordine è convocata con le

modalità ed entro i termini stabiliti dalle norme che disciplinano le modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi e dal presente regolamento.

*

Art. 4 – Convocazione dell'Assemblea su richiesta

L'Assemblea Straordinaria deve essere convocata, nel rispetto del termine di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, quando ne fa richiesta almeno un terzo dei componenti il Consiglio dell'Ordine, ovvero un decimo degli iscritti all'albo.

Le firme dei richiedenti, iscritti all'Albo, sono autenticate dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da almeno un Consigliere in carica.

Nella domanda, presentata in forma scritta, sono indicati gli argomenti da trattare.

Quando il Presidente del Consiglio non provvede entro giorni 20 dalla richiesta, l'Assemblea deve essere convocata dal Vicepresidente (in presenza di più Vicepresidenti, da quello più anziano per iscrizione all'albo) ovvero, in caso di ulteriore inosservanza, dal Consigliere più anziano per iscrizione.

Gli argomenti per i quali può essere richiesta la convocazione devono avere per oggetto l'attività del Consiglio stesso ovvero ogni altro argomento ritenuto di interesse, gravità ed urgenza per il circondario.

I lavori dell'Assemblea, convocata ai sensi del presente articolo, hanno inizio con la relazione introduttiva di uno dei richiedenti; in tal caso, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, la durata dell'intervento non potrà superare i cinque minuti

Per il funzionamento dell'Assemblea, anche quando convocata a norma del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2.

Capo III

- Consiglio -

Il Consiglio dell'Ordine ha sede presso il Tribunale di Nola, presso la Reggia Orsini, in Nola alla Piazza Giordano Bruno.

Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei quattro anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell'avvertimento.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all'Albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

I Consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.

La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato e comunque in ossequio alla normativa vigente.

Il Consiglio elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed uno o più Vicepresidenti.

A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti degli aventi diritto.

In caso di parità di voti è eletto Presidente, Vicepresidente, Segretario o Tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

In caso di elezione di un secondo Vicepresidente, per l'elezione dello stesso si richiede una maggioranza qualificata pari ai 2/3 degli aventi diritto.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei Consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

*

Art. 5 – Compiti e prerogative del Consiglio

Il Consiglio svolge tutte le funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

*

Art. 6 – Casi di incompatibilità

Fermo quanto già previsto dalla Legge Professionale, il COA di Nola ritiene INCOMPATIBILE con la carica di consigliere, chi non è in regola con i pagamenti della tassa di iscrizione all'Ordine.

*

Art. 7 – Casi di ineleggibilità

Fermo quanto già previsto dalla Legge Professionale, il COA di Nola ritiene INELEGGIBILE:

- a) chi abbia riportato, nei quattro anni precedenti, una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento;
- b) chi espleti o abbia espletato, nell'anno precedente alla data di svolgimento delle operazioni elettorali, la funzione di commissario di esami per l'ammissione all'albo degli avvocati.

*

Art. 8 – Prima adunanza del Consiglio dopo la proclamazione

Entro e non oltre quindici giorni dalla proclamazione degli eletti, il Consigliere più anziano per iscrizione all'albo deve convocare la prima seduta consiliare.

I lavori sono presieduti dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo, il Segretario, individuato nella persona del Consigliere più giovane per iscrizione all'albo, provvede alla verbalizzazione a mezzo sintesi degli interventi fino alla conclusione dell'adunanza.

Durante la prima adunanza, il Consiglio verifica l'eventuale ineleggibilità *ex lege* dei suoi componenti e dichiara le conseguenti decadenze; verifica, altresì, le eventuali ipotesi di

incompatibilità assegnando il termine massimo di giorni trenta per la rimozione, trascorso il quale si verifica la decadenza di diritto.

Nomina al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed uno o due consiglieri quali Vicepresidenti.

Ad ogni Consigliere spetta un voto per l'elezione di ciascuna carica.

Si effettua per prima la votazione per l'elezione del Presidente e, a seguire, quella del Consigliere Segretario, del Consigliere Tesoriere, infine, quella del Vicepresidente.

A ciascuna carica è eletto il Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. Solo per l'elezione del secondo Vicepresidente è prevista una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

In caso di parità di voti, è eletto alla carica il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

*

Art. 9 – Funzionamento dei lavori del Consiglio

Il Consiglio viene convocato dal Presidente.

In caso di assenza, impedimento e/o dimissioni del Presidente, il Consiglio è convocato dal Primo Vicepresidente.

La convocazione ha luogo con invio a mezzo posta elettronica certificata ai Consiglieri, almeno 24 ore prima della data fissata, di un avviso contenente l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno potrà essere integrato sino a 12 ore prima della fissazione dell'adunanza, o, durante la seduta consiliare stessa, laddove siano presenti tutti i Consiglieri e lo si decida all'unanimità.

I lavori sono presieduti dal Presidente; il Segretario provvede alla verbalizzazione a mezzo sintesi degli interventi o alla pedissequa trascrizione, solo se esplicitamente richiesta dal dichiarante e dallo stesso dettata.

In caso di assenza, anche temporanea, del Presidente, presiede l'adunanza il primo Vicepresidente.

In caso di assenza, anche temporanea, del Segretario, la funzione di verbalizzante è assunta dal Consigliere più giovane per iscrizione all'albo.

Nei casi straordinari ed urgenti, il Consiglio può essere convocato *ad horas* senza il rispetto del termine di cui al punto precedente, su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno 5 Consiglieri.

In un'ottica di fattiva collaborazione, al fine di meglio programmare l'attività consiliare, è preferibile calendarizzare ad inizio anno le sedute consiliari, con fissazione anticipata delle date principali per le sedute, fermo restando l'obbligo di convocazione per ogni seduta.

Le sedute consiliari, di regola, si tengono nelle ore pomeridiane.

Possibilmente, nella prima seduta del mese sono fissati gli impegni solenni ex art. 8 L. 247/2012 e nella penultima seduta del mese vengono trattate le richieste di iscrizione, cancellazione e sospensione dall'albo.

In tale ultima seduta, altresì, viene effettuato l'aggiornamento dell'albo.

Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente che modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando la legge, il presente regolamento e le disposizioni del codice deontologico.

Per la validità delle riunioni del Consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti alla singola seduta.

I Consiglieri riferiscono al Consiglio in merito alle questioni di competenza e delegate.

Nel corso delle adunanze, il Consigliere Segretario redige il verbale, che viene inserito nell'apposito registro delle deliberazioni del Consiglio e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, dopo essere stato approvato dal Consiglio nella riunione immediatamente successiva, con le eventuali integrazioni, correzioni o modifiche.

Le adunanze del Consiglio possono tenersi anche in modalità telematica così come disposto dal Capo IV del presente regolamento.

Salvo che il Consiglio deliberi diversamente e salvo i casi di particolare ed oggettiva urgenza, l'ingiustificata assenza del componente promotore della particolare questione comporta il non luogo a decidere della medesima. Nel caso di assenza giustificata, la questione sarà inserita automaticamente nell'ordine del giorno della prima adunanza utile successiva.

Tutti i componenti del Consiglio, ivi compreso il Presidente e le altre cariche istituzionali, una volta ricevuta la parola, parlano dal loro posto, utilizzando un tono di voce moderato, tale da non recare intralcio al corretto svolgimento dell'adunanza.

Solo al Presidente è permesso interrompere e/o sospendere l'intervento, motivando la decisione ovvero per mancato rispetto del regolamento o della durata dell'intervento.

Ogni intervento non può protrarsi per più di 5 (cinque) minuti; su richiesta specifica è consentita al Consigliere di replicare con un intervento della durata massima di 2 (due) minuti.

Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta oggetto di discussione.

In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere; in caso di ulteriori divagazioni, il Presidente revoca la facoltà di intervento.

Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso.

Il Presidente ha il potere di ammonire il Consigliere che tenga un comportamento irrispettoso ovvero confliggente con le disposizioni della legge professionale, del codice deontologico e del presente regolamento.

Qualora il numero delle questioni sia tale da non consentirne una ponderata deliberazione da parte del Consiglio, quelle non trattate saranno inserite nell'ordine del giorno della prima adunanza utile successiva e con priorità rispetto ai nuovi argomenti.

Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l'adunanza.

*

Art. 10 – Disciplina degli interventi

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine indicato nella convocazione.

Le proposte di inversione dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dal Presidente, sia dai singoli Consiglieri e, ove nessuno vi si opponga, le proposte si intendono accettate. Nel caso contrario la proposta è rimessa alla votazione e si intende accolta con la maggioranza dei voti dei presenti.

In sede di approvazione dei verbali di seduta precedente è consentito a ciascun Consigliere di chiedere la correzione esclusivamente di proprie dichiarazioni verbalizzate.

Non si può discutere né deliberare su questioni che non sono all'ordine del giorno.

In casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità, è ammessa la trattazione di singoli argomenti aggiunti all'ordine del giorno, qualora il Presidente di sua iniziativa o su proposta di uno o più membri, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la richiesta stessa sia accolta dall'unanimità dei componenti del Consiglio. In caso di assenza di uno o più consiglieri si può procedere alla convocazione *ad horas* con preavviso di 1 (una) ora.

Il Presidente o il Consigliere promotore illustra l'argomento da trattare e poi, aperta la discussione, i Consiglieri possono intervenire chiedendo preventivamente l'assenso al Presidente che lo concede secondo l'ordine di richiesta.

Una volta che l'argomento sia stato trattato nei suoi punti principali e non vi sia richiesta di altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone il provvedimento in esame alla votazione.

Prima che sia stata avviata la votazione nominale, ogni Consigliere può riferire di voler votare "con motivazione" e quindi non solo con semplice indicazione favorevole o sfavorevole e può chiedere che la sua dichiarazione venga verbalizzata.

La durata della dichiarazione di voto non può superare i 3 (tre) minuti, ferma restando la facoltà per ciascun Consigliere di depositare in forma scritta o telematica la propria dichiarazione di voto.

*

Art. 11 – Deliberazioni

Le deliberazioni sono assunte con voto palese espresso per alzata di mano o con appello

nominale, tranne i casi in cui la legge o i regolamenti di attuazione prescrivano la modalità segreta o che il Consiglio, su proposta di almeno 3 consiglieri, deliberi a maggioranza degli aventi diritto la votazione in modalità segreta.

Le delibere sono tutte immediatamente esecutive e non necessitano dell'approvazione del verbale nella seduta consiliare successiva.

Le delibere senza alcuna indicazione di voto si intendono approvate all'unanimità dei presenti.

Le deliberazioni del Consiglio, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate mediante deposito dell'originale negli Uffici di Segreteria e pubblicate sul sito dell'Ordine, previo oscuramento dei dati non ostensibili a cura del Consigliere delegato per la Privacy e la Pubblicazione.

*

Art. 12 – Sedute pubbliche del Consiglio

In ossequio all'art.8 della legge 31 dicembre 2012 n.247, in occasione dell'impegno solenne degli avvocati e dei praticanti abilitati al patrocinio ed in ogni altra circostanza ritenuta di particolare importanza con delibera del Consiglio, lo stesso è convocato in pubblica seduta.

Nelle sedute pubbliche del Consiglio viene fatta espressa verbalizzazione e viene indossata la toga.

Capo IV

- Riunioni in modalità telematica -

È data facoltà di svolgere le adunanze del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nola, nonché dei Gruppi di Lavoro, delle Commissioni e di ogni altra riunione, in modalità telematica.

*

Art. 13 – Definizione della modalità telematica

Per “riunioni in modalità telematica”, si intendono le riunioni degli organismi collegiali (Consiglio Ordine Avvocati e Commissioni), per le quali è data la possibilità ai componenti di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell'incontro che, di regola, è la sede del Consiglio dell'Ordine.

Il componente dell'organismo collegiale potrà partecipare alla seduta utilizzando programmi reperibili nel mercato con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme online) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi.

Quanto regolamentato dovrà sempre permettere il rispetto dei criteri di trasparenza e

tracciabilità e l'individuazione di sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti.

*

Art. 14 – Requisiti tecnici

La partecipazione a distanza alle riunioni dell'organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità immediata di:

- a) intervento nella discussione;
- b) scambio di documenti;
- c) votazione;
- d) approvazione del verbale.

Sono considerate tecnologie idonee: teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat.

*

Art. 15 – Condizioni per la convocazione con modalità telematica

È prerogativa del Presidente stabilire la convocazione del Consiglio in modalità telematica laddove non vi siano argomenti di particolare importanza da discutere con le modalità di cui all'articolo 8 del presente regolamento.

La modalità telematica, in luogo di quella ordinaria, può sempre essere richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Per le Commissioni è prerogativa del Consigliere Coordinatore valutare l'opportunità dell'adunanza in modalità telematica e stabilirne la convocazione.

*

Art. 16 – Svolgimento dell'adunanza

La convocazione delle adunanze degli organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a tutti i componenti dell'organo almeno 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza, salvo casi di urgenza/emergenza, per i quali il Consiglio potrà essere convocato *ad horas* anche con modalità telematiche.

La convocazione contiene tutto quanto sancito dall'articolo 1 oltre al link di partecipazione alla riunione in modalità telematica e tutte le indicazioni di accesso alla piattaforma utilizzata.

La seduta di Consiglio in videoconferenza avviene esclusivamente tra i componenti dell'organo collegiale senza forme di pubblicità ed i partecipanti devono dichiarare, al momento dell'appello nominale, di essere i soli presenti alla videoconferenza e di non esser collegati con terzi estranei.

Il singolo Consigliere deve tenere riservate e non acquisire le informazioni audio, video, testuali e grafiche che saranno trasmesse durante la seduta di Consiglio e a non divulgare tali dati a terzi nonché evitare di collegarsi in videoconferenza da postazione che permetta la visione o l'ascolto della stessa a terzi non autorizzati.

La seduta non potrà in nessun caso essere videoregistrata, fatto salvo la diversa volontà unanime del consiglio.

Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale si avvale di idonei metodi di lavoro che garantiscono l'effettiva partecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista e/o semplicemente concordata, della segretezza.

Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza con modalità ordinaria come stabiliti dagli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Ferma restando la convocazione delle "riunioni in modalità telematica", se possibile, e per una maggiore disponibilità di consultazione di documenti necessari alla seduta e/o nel caso in cui vi siano esigenze di ordine pratico, è consentito al Presidente, al Consigliere Segretario, al Consigliere Tesoriere, al Consigliere che sia stato incaricato di relazionare su specifici capi all'ordine del giorno e/o al Consigliere che ne faccia richiesta motivata a mezzo pec, di partecipare alla seduta dalla sede del COA di Nola, benché sempre da una propria postazione telematica.

La presenza fisica presso la sede "abituale" del COA di Nola verrà comunicata al momento dell'appello nominale.

La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e/o dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti.

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute, quando vi è convocazione *ad horas*, viene trasmessa ai Consiglieri fino ad un'ora prima della seduta, con possibilità che la trasmissione possa essere sostituita dall'illustrazione dei provvedimenti da parte del Presidente o di chi ne fa le veci in sede di seduta.

Il Segretario attesta la presenza dei componenti del Consiglio per appello nominale, compreso il momento del voto per coloro che sono collegati via telematica su ciascun punto posto all'ordine del giorno.

In caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la riunione mediante un nuovo appello del Segretario.

Al termine della seduta il Segretario redige il verbale sottoscrivendolo e rimettendolo al

Presidente per la sottoscrizione anche solo digitale, ed una volta ratificato nella seduta successiva, viene poi dal Segretario rimesso agli Uffici di Segreteria perché sia messo agli atti del Registro delle sedute.

Capo V

- le Commissioni -

Le Commissioni sono articolazioni interne del Consiglio dell'Ordine e svolgono, negli ambiti di competenza assegnati, compiti istruttori, consultivi, conoscitivi, referenti e redigono proposte di deliberazione da sottoporre, comunque, sempre all'approvazione del COA.

Il Consiglio dell'Ordine delibera:

- a) l'istituzione di una Commissione e contestualmente nomina uno o più Consiglieri a far parte della Commissione stessa, individuando altresì il ruolo di Consigliere coordinatore;
- b) l'eventuale apertura delle Commissioni alla partecipazione da parte degli iscritti, ove previsto e secondo le limitazioni di cui al regolamento del CNF;
- c) l'eventuale scioglimento della Commissione prima della scadenza naturale, qualora fosse necessario.

*

Art. 17 – Composizione delle Commissioni

Le Commissioni sono costituite da almeno tre (3) componenti Consiglieri in carica (ma possono essere composte anche da 4 o ulteriori componenti) e sono presiedute da un Consigliere, con funzione di coordinatore, che verrà nominato su parere del Presidente.

Le Commissioni, qualora debbano affrontare questioni di particolare complessità e interesse specifico, possono avvalersi dell'ausilio di un componente esterno, estraneo al Consiglio, scelto esclusivamente tra gli Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Nola, in considerazione della sua specifica competenza ed attitudine professionale con le limitazioni di cui alla Legge Professionale in materia di dati sensibili o deontologici. In tal caso, però, il componente esterno non avrà diritto al voto sulle proposte di deliberazione delle commissioni.

Un Consigliere in carica può essere nominato per massimo due (2) commissioni permanenti, al fine di favorire la partecipazione di tutti i componenti del COA in carica ad almeno una commissione e consentire un concreto contributo alle attività da espletarsi.

I componenti delle commissioni, in relazione alle singole attitudini e specifiche competenze, vengono eletti, a scrutinio palese, con le modalità previste per l'elezione dei componenti del Consiglio Distrettuale di disciplina (un numero pari ai due terzi, arrotondato per difetto all'unità inferiore, degli eligendi da parte del Consiglio dell'Ordine).

Il Consiglio procede alla sostituzione dei componenti dimissionari e di coloro che hanno perduto i requisiti per l'iscrizione all'Albo o riportato sanzioni disciplinari superiori

all'avvertimento, con deliberazione a maggioranza.

In caso di tre (3) assenze consecutive non giustificate, il componente della commissione verrà dichiarato decaduto dalla carica e verrà sostituito.

In caso di impossibilità alla sostituzione del componente con altro consigliere in carica (es. tutti hanno già ricevuto nomina per 2 commissioni), verrà nominato un componente esterno, scelto esclusivamente tra gli Avvocati iscritti all'Albo del Foro di Nola, estraneo al Consiglio, su proposta del Presidente con approvazione del Consiglio. In tal caso, però, il componente esterno avrà diritto al voto sulle proposte di deliberazione delle commissioni.

Le Commissioni di lavoro restano in carico sino all'elezione del nuovo Consiglio dell'Ordine.

I componenti delle Commissioni sono tenuti all'assoluta riservatezza su notizie, informazioni e dati appresi nell'espletamento del loro incarico.

Il Consigliere Segretario darà avviso mediante pubblicazione nel sito web del C.O.A. dell'avvenuta istituzione delle Commissioni e dei nominativi dei singoli Commissari che la compongono.

*

Art. 18 – Compiti delle Commissioni

Le Commissioni svolgono le attività di competenza con autonomia organizzativa, in conformità ai programmi e agli indirizzi deliberati dal Consiglio dell'Ordine. Alla prima riunione di ciascuna Commissione, il coordinatore nominato determina, unitamente agli altri componenti, il calendario degli incontri e le modalità di esercizio dei compiti assegnati.

*

Art. 19 – Funzionamento delle Commissioni

All'interno di ciascuna Commissione viene designato, eventualmente anche a rotazione, il componente con funzioni di Segretario, incaricato di redigere i verbali della Commissione. I verbali delle Commissioni, quando contengono proposte di deliberazioni devono essere – a pena d'invalidità – protocollati entro i 15 giorni successivi alla proposta di deliberazione e discussi alla prima adunanza utile del Consiglio dell'Ordine dalla data di protocollo e sottoposti all'approvazione del COA con espresso deliberato. Le Commissioni sono tenute, in ogni caso, a redigere verbale dei lavori ad ogni adunanza e il consigliere coordinatore trasmette alla segreteria dell'Ordine e sottopone all'esame del Consiglio esclusivamente le proposte di deliberazioni assunte. In assenza del coordinatore la Commissione è presieduta dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo. Le Commissioni possono formulare proposte di deliberazione quando le stesse sono state approvate da almeno tre (3) componenti. Nel caso in cui all'interno della Commissione non si formi la maggioranza, la relativa proposta di deliberazione dovrà essere presa dal Consiglio dell'Ordine, previa illustrazione della questione da parte del referente della Commissione o di altro Consigliere componente della

Commissione, dallo stesso delegato.

Le commissioni si riuniscono presso i locali del COA almeno una volta ogni due settimane.

*

Art. 20 – Commissioni permanenti

Le Commissioni di lavoro permanenti sono le seguenti:

I. Commissione tenuta Albi, elenchi e registri

Si occupa di tutte le attività del Consiglio di cui agli artt. 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 41 della L. 247/2012 e relativi regolamenti attuativi, nonché previste da normative speciali, nonché quelle relative alle autorizzazioni agli iscritti per le notifiche in proprio. Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla L. 134/2001, dal DPR 115/2002 e succ. mod.

II. Commissione Formazione professionale per avvocati e praticanti avvocati e accreditamento eventi in materia formativa

Opera di concerto con la Fondazione Forense “Scuola Bruniana” in materia di formazione continua degli Avvocati e dei praticanti avvocati. Si occupa, altresì, di valutare e deliberare l’accredito degli eventi formativi.

Valutare la sottoscrizione con gli Istituti Universitari, e sempre di concerto con la Fondazione Forense, di convenzioni relative a corsi in materie specifiche - in linea con gli aggiornamenti introdotti dalla normativa in materia - al fine di offrire agli iscritti del COA e a condizioni economiche agevolate i requisiti formativi per l’iscrizione e/o la permanenza in Albi e/o registri speciali.

III. Commissione Pratica Forense

Svolge le funzioni dell’Ordine di cui al Titolo IV dell’OPF. Collabora con la Commissione Formazione per quel che riguarda i compiti di cui all’art. 43 OPF.

IV. Commissione patrocinio a spese dello stato in materia civile

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio previste dalla L. 134/2001, dal DPR 115/2002 e succ. mod.

V. Commissione opinamento parcelle

Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio previste dagli artt. 13, c. 9, c. 29, c. 1 lettera 1) e lettera O) limitatamente alle questioni relative ai compensi professionali della L. 247/2012.

VI. Commissione per la digitalizzazione, il processo telematico e informatica

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio per l’attuazione delle normative e delle procedure relative alla digitalizzazione dell’ufficio, al PCT, sia civile che penale, e comunque connesse, all’informatizzazione dei servizi giudiziari e dell’attività professionale. Cura la direzione del sito istituzionale del Consiglio e la pubblicazione dei

verbali delle sedute consiliari

VII. Commissione rapporti con Magistratura anche Onoraria e redazione protocolli d'intesa - Ordinamento giudiziario – osservatorio funzionamento degli Uffici del Giudice di Pace

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio di cui all'art. 29, comma 1, lettera t) della Legge 247/2012, quelle previste dall'ordinamento giudiziario e da altre leggi speciali, tra l'altro, alla formulazione da parte del Consiglio di pareri, valutazioni e proposte in merito all'organizzazione e alla gestione dell'attività giudiziaria, nonché le questioni attinenti ai rapporti con gli uffici giudiziari. Riferisce al Consiglio in merito a rilevati o segnalati disfunzionamenti organizzativi degli uffici giudiziari. Gestisce tutte le attività di competenza del Consiglio connesse ai rapporti con la Magistratura anche Onoraria.

Vigila sulla corretta rotazione di affidamento degli incarichi a professionisti e consulenti esterni onde mitigare il cosiddetto “turismo professionale itinerante”.

VIII. Commissione coordinamento associazioni forensi

Svolge le funzioni di coordinamento con le associazioni forensi regolarmente iscritte presso il COA di Nola.

IX. Commissione rapporti con la Cassa Forense, con CNF e con OCF ed Enti Pubblici

Si occupa di tutte le attività di competenza del Consiglio connesse ai rapporti con le istituzioni Forensi ed Enti Pubblici.

X. Commissione per organizzazione manifestazioni COA

Si occupa di prevedere quanto necessario in merito alle modalità organizzative di qualsiasi manifestazione organizzata dal Consiglio attraverso la predisposizione di un programma dettagliato che dovrà, poi, essere approvato con deliberazione consiliare.

XI. Commissione per le ADR

Si occupa di tutte le attività prodromiche e necessarie alla costituzione e la regolamentazione degli organismi volti a dare una adeguata risposta alla continua domanda di avviare metodi alternativi di risoluzione delle controversie (cosiddetti Alternative Dispute Resolution). Si occuperà, altresì, della Camera di Mediazione, della Camera arbitrale e dell'organismo di composizione della crisi, promuovendone la programmazione e lo sviluppo.

XII. Commissione regolamenti

Si occupa dello studio delle antinomie e vetustà dei regolamenti e protocolli esistenti, Organizza incontri periodici con i Presidenti delle singole Sezioni onde verificare il buon andamento dei protocolli e delle linee guida esistenti.

Predisponde bozze di regolamenti specifici da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

Predisponde, in conformità alle direttive del COA, i protocolli d'intesa in materia civile e

penale, del lavoro e previdenza, della volontaria giurisdizione, dell'esecuzione e liquidazione giudiziale.

*

Art. 21 – Consigliere coordinatore

Contestualmente alla delibera di istituzione di una Commissione, il Consiglio dell'Ordine nomina un Consigliere Coordinatore, con il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, d'intesa con il Consiglio, un programma che elenchi gli obiettivi che la Commissione intende perseguire.

Convoca le riunioni della Commissione.

Decade dal proprio compito alla decadenza della carica di Consigliere.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine su richiesta del Coordinatore stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario, con deliberazione a maggioranza dei suoi componenti.

Il Coordinatore della Commissione ha funzione di rappresentanza della Commissione; opera d'intesa con il Consiglio dell'Ordine.

Il coordinatore della Commissione traccia ed organizza il programma delle attività, delinea le funzioni, propone l'istituzione di sottocommissioni, articola i lavori ed esercita le funzioni normalmente connesse alla sua carica.

Capo V

- Ufficio di Presidenza -

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247:

- a) rappresenta l'Ordine, convoca e presiede l'Assemblea degli iscritti e le adunanze del Consiglio, indicandone nella convocazione l'ordine del giorno;
- b) ha la direzione delle attività del Consiglio;
- c) supervisiona e coordina l'attività delle Commissioni per mezzo dei Consiglieri;
- d) svolge tutte le altre funzioni affidategli dalla Legge Professionale e dal presente Regolamento;
- e) ha il dovere di convocare il Consiglio, previa indicazione dell'ordine del giorno;
- f) ha il potere di proporre l'istituzione di Commissioni straordinarie volte allo studio e/o risoluzione di problematiche specifiche.

In caso di assenza o di impedimento o di allontanamento, le funzioni del Presidente vengono esercitate dal primo Vicepresidente ovvero, in caso di impedimento e/o impossibilità di

quest'ultimo, dal secondo Vicepresidente.

*

Art. 23 – Il Vicepresidente

Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247:

- a) svolge le funzioni vicarie del Presidente in caso di dimissioni o in ogni altro caso di assenza, impedimento o impossibilità di quest'ultimo;
- b) coadiuva ed assiste il Presidente nello svolgimento delle incombenze rimesse al medesimo.

Possono essere eletti uno o due vicepresidenti in relazione alle necessità ed esigenze di rappresentanza istituzionale.

Viene considerato Primo Vicepresidente il consigliere eletto per primo a tale carica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del o dei Vicepresidenti, le funzioni connesse alla Presidenza dell'Ordine vengono esercitate dal Consigliere Anziano.

*

Art. 24 – Il Segretario

Il Consigliere Segretario, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art.28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, è responsabile operativo del regolare svolgimento dell'attività degli Uffici e, in particolare:

- a) collabora col Presidente nell'attività generale di conduzione dell'Ordine;
- b) sovrintende alla organizzazione degli Uffici del Consiglio, sotto la direzione del Presidente, impartendo direttive ed istruzioni al personale di Segreteria ed ai Consiglieri che lo collaborano - coordina le mansioni, le prestazioni e l'attività del personale;
- c) istruisce il lavoro della Segreteria, con particolare riferimento alla preparazione delle adunanze del Consiglio e collabora con il Presidente nella formazione dell'ordine del giorno; istruisce le pratiche di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall'Albo e cura la pubblicazione e revisione dell'Albo;
- d) redige i verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio, ne verbalizza le sedute, riportando sinteticamente interventi e contenuti delle determinazioni assunte, delle quali cura che siano redatte apposite delibere sottoscritte dallo stesso e dal Presidente.

In caso di assenza e/o di impedimento anche momentaneo, le funzioni connesse al Consigliere Segretario vengono esercitate dal Consigliere presente più giovane per iscrizione all'albo.

Il Consigliere Segretario può chiedere al Consiglio di nominare 2 (due) consiglieri quali membri dell'Ufficio di Segreteria, per essere coadiuvato nella gestione dell'Ufficio e nelle sue specifiche attività.

*

Art. 25 – Il Tesoriere

Il Consigliere Tesoriere, eletto dal Consiglio nella prima adunanza con le modalità previste dall'art. 28, comma 9, della legge 31 dicembre 2012 n. 247, in conformità al vigente Regolamento di contabilità e tesoreria adottato dal Consiglio dell'Ordine:

- a) presiede a tutta l'attività finanziaria del Consiglio, curando le entrate e le uscite;
- b) è destinatario delle richieste che tutti gli Uffici e le Commissioni possono avanzare, a seconda delle rispettive attribuzioni, in ordine alle necessità finanziarie ed alla politica di spesa del Consiglio, previa delibera autorizzativa da parte del Consiglio stesso;
- c) congiuntamente e/o disgiuntamente con il Presidente, può disporre pagamenti, bonifici, giroconti e mandati di pagamento oltre ad avere proprio profilo nei conti online ed avere il collegamento con gli istituti di credito;
- d) redige ogni anno il progetto di bilancio da sottoporre unitamente alla sua relazione all'esame del Consiglio e, quindi, alla approvazione dell'Assemblea;
- e) cura i rapporti con il personale per quel che riguarda la parte economica e contributiva;
- f) collabora nella redazione del progetto definitivo di bilancio che, approvato dal Consiglio e corredato dalla relazione, viene depositato presso la Segreteria del Consiglio, a disposizione degli iscritti, nei cinque giorni antecedenti l'Assemblea annuale per l'approvazione.

In caso di urgenza, è abilitato a procedere a piccole spese necessarie per il quotidiano funzionamento del Consiglio, con il limite massimo per ciascuno esborso di € 1.000,00.

Di tali spese urgenti deve renderne conto nella prima seduta utile del Consiglio e comunque entro e non oltre 30 giorni dalla spesa effettuata.

Il Consiglio, in assenza di evidenti irregolarità, adotta delibera di conferma della spesa.

Il Consigliere Tesoriere può chiedere al Consiglio di nominare 2 (due) consiglieri quali membri dell'Ufficio di Tesoreria, per essere coadiuvato nella gestione dell'Ufficio e nelle sue specifiche attività.

Capo VI

- I Consiglieri -

Art. 26 – I Consiglieri

La partecipazione costante ed attiva alla vita del Consiglio è dovere primario di ogni Consigliere.

Ciascun Consigliere è tenuto a rimuovere ogni situazione di incompatibilità con le funzioni istituzionali del Consiglio entro trenta giorni dalla prima adunanza o dall'adunanza nella quale

l'incompatibilità è stata portata a conoscenza del Consiglio.

Il Consigliere ha l'obbligo di far presente al Consiglio la situazione di conflitto e di astenersi dalla deliberazione quando egli abbia un qualche interesse in relazione all'argomento in discussione o abbia conoscenza della questione in qualità di difensore di una delle parti interessate o quando la questione trattata riguardi colleghi che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale di cui fa parte il Consigliere o quest'ultimo eserciti negli stessi locali o collabori professionalmente con essi in maniera non occasionale, e comunque in ogni altro caso di opportunità.

Fermo il diritto di manifestare liberamente le proprie opinioni e di far verbalizzare in via succinta l'intervento reso in Consiglio, ogni Consigliere ha il dovere di segretezza e di riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese in ragione del proprio mandato o che possano limitare la libertà di determinazione del Consiglio.

I Consiglieri, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno il diritto di accedere a tutti gli atti dell'Ordine. Non è consentito ai Consiglieri l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del loro mandato.

Ciascun componente può intervenire, nei modi e nei termini disciplinati negli articoli precedenti, nella discussione di un punto all'ordine del giorno.

Ciascun Consigliere ha il diritto di presentare interrogazioni e mozioni secondo i termini e le modalità indicate negli articoli successivi.

Ciascun Consigliere ha il diritto di avanzare, relativamente ai capi posti all'Ordine del Giorno, proposte per l'assunzione da parte del C.O.A. di determinate deliberazioni, avendo cura, per le deliberazioni che comportano impegno di spesa, di indicare il capitolo di bilancio da cui attingere i fondi per la realizzazione della proposta stessa.

*

Art. 27 – Interrogazione

Ciascun Consigliere o più Consiglieri possono presentare interrogazione scritta da depositare al protocollo del COA ovvero direttamente in seduta consiliare.

L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al Presidente o al Consigliere Segretario o al Consigliere Tesoriere o al Consigliere Coordinatore di Commissione o Delegato per aver maggiori informazioni e/o conoscenza su una questione sottesa alla loro gestione, ovvero se gli stessi siano a conoscenza di determinate questioni e/o analitiche informazioni, in generale, per sollecitare delucidazioni e spiegazioni su specifiche attività del Consiglio.

Il destinatario è tenuto a fornire la risposta per iscritto, al Protocollo dell'Ente, entro venti (20) giorni dalla richiesta.

La questione dovrà essere trattata e discussa nella prima seduta consiliare utile successiva al deposito della risposta scritta.

L'interrogazione e la conseguente risposta scritta dovranno essere allegate al verbale di seduta consiliare.

*

Art. 28 – Mozione

Ciascun Consigliere o più Consiglieri possono proporre una o più mozioni verbali al Presidente (o ad altra carica dell'Ufficio di Presidenza) durante la sessione consiliare su un argomento di rilevante importanza, anche sulla condotta di gestione e indirizzo del COA, ovvero su un determinato oggetto di una precedente interrogazione la cui risposta non fosse stata ritenuta soddisfacente.

Il Presidente (o la diversa carica dell'Ufficio di Presidenza cui è rivolta la mozione) è tenuto a dare risposta verbale nell'immediatezza in forma sommaria, con facoltà di avvalersi della relazione di un consigliere che possa avere maggiori informazioni in merito.

*

Art. 29 – Mozione di sfiducia

La maggioranza assoluta dei Consiglieri ha facoltà di revocare la carica a ciascuno dei consiglieri facenti parte dell'Ufficio di Presidenza (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere).

La mozione di sfiducia per la revoca di una o più cariche deve essere depositata, con atto scritto, al protocollo del Consiglio.

Il Presidente pone la detta mozione di sfiducia al primo punto dell'ordine del giorno della prima seduta utile successiva al deposito e comunque entro e non oltre quindici (15) giorni dalla data del protocollo deve essere convocata la seduta consiliare anche con tale argomento-monotematico.

Nella medesima seduta, in caso di approvazione della mozione di sfiducia, si proceda alla immediata sostituzione con nuova votazione della carica revocata.

*

Art. 30 – Referenti per materie particolari

Con riferimento a ciascun settore di attività, nonché per particolari situazioni di interesse per l'Ordine, il Consiglio, su proposta del Presidente, può deliberare la nomina di uno o più Consiglieri referenti per il rispettivo settore o materia.

I referenti per settore o per materia si coordinano con il Presidente nello svolgimento del relativo incarico e riferiscono periodicamente al Consiglio per ogni opportuna valutazione o deliberazione, costituendo allo scopo gruppi di lavoro.

*

Art. 31 – Delegati

Il Presidente può delegare, per singoli atti o per singole manifestazioni, uno o più Consiglieri.

La delega per la partecipazione a manifestazioni può essere conferita ad un Consigliere, in ragione della sua attitudine e competenza.

Capo VII

- Disposizioni finali -

Art. 32 – Modifiche ai regolamenti

L'approvazione, le modifiche e l'abrogazione dei Regolamenti consiliari devono essere approvate dal Consiglio con la maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti del Consiglio.

*

Art. 33 – Norme finali ed entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato all'unanimità dei presenti nella seduta consiliare del 28 maggio 2024, entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ordine ed abroga e sostituisce il Regolamento previgente prot. n. 143 del 04/02/1997. Abroga e sostituisce, altresì, le norme confliggenti presenti nel regolamento delle Commissioni, delle riunioni in modalità telematica e del regolamento di amministrazione e contabilità.

Per tutto quanto non previsto si rinvia alle norme vigenti in materia.